

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001059	25/05/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione sentenze nn. 1562/2019 e 287/2022 del 03 febbraio 2022 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002113 DEL 23/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 34 (trentaquattro) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 24/05/2022 15:16 <b>Luigi FRUSCIO</b>	 Firmato Digitalmente il 24/05/2022 16:34 <b>Donato SIVO</b>
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 25/05/2022 07:34 <b>Domenico ROVETO</b>	 Firmato Digitalmente il 24/05/2022 17:07 <b>Antonio SANGUEDOLCE</b>

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 25/05/2022 08:12  
**Roveto Domenico**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Presca d'atto ed esecuzione sentenze nn. 1562/2019 e 287/2022 del 03 febbraio 2022 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.</b>
-----------------	---

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

#### Premesso che:

- dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, il dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) con ricorso n. R.G. 24399/2007, chiedeva di dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere la rideterminazione del trattamento giuridico ed economico del proprio rapporto di lavoro a far data dalla avvenuta trasformazione del proprio rapporto convenzionale da tempo determinato a tempo indeterminato (01/4/2004) e, per l'effetto, alla conseguente applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui ai Contratti Collettivi Nazionali della Medicina Specialistica Ambulatoriale, chiedendo altresì la corresponsione delle differenze retributive *medio tempore* maturate;
- costituitasi la ASL BA - la quale ha contestato la fondatezza della pretesa del lavoratore - ed espletata l'attività istruttoria a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, il procedimento n. R.G. 24399/2007 è stato definito dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 3673/2015, recante le seguenti statuizioni: "*accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento economico previsto dall'ACN per la Medicina specialistica ambulatoriale a decorrere dal 01/04/2004*"; "*condanna la ASL BA al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di differenze retributive maturate a tale titolo dal 01.04.2004 all'ottobre 2013 e pari ad € 194.922,43, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria secondo legge dalla spettanza sino al saldo*"; "*condanna la ASL BA al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.800,00 per compensi, oltre rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione*"; "*pone definitivamente a carico della ASL BA le spese di ctu liquidate con separato decreto*";
- la sentenza n° 3673/2015, munita di formula esecutiva in data 15/07/2015, è stata notificata all'Azienda in data 23/07/2015; in seguito, il lavoratore, per il tramite dell'Avv. di fiducia, ha dapprima notificato in data 09/12/2015 l'atto di precetto e, successivamente, tra il 02/02/2016 e il 04/02/2016 ha notificato atto di pignoramento c/o terzi;
- resa la dichiarazione dal terzo pignorato, Banca Popolare di Bari (in qualità di Tesoriere della ASL BA), all'udienza del 17/06/2016, il Giudice dell'Esecuzione ha introitato la causa per la decisione in ordine all'assegnazione delle somme pignorate;
- con ricorso in appello n° R.G. 948/2016 avverso la sentenza n. 3673/2015 del Tribunale di Bari del 30/06/2016, la ASL BA ha contestato la quantificazione operata dal Giudice di primo grado in ordine alle somme spettanti al lavoratore a titolo di differenze retributive, spiegando contestualmente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; al suddetto ricorso ha resistito il lavoratore;
- sulla richiesta inibitoria, la Corte d'Appello di Bari si è pronunciata nella Camera di Consiglio come da ordinanza del 11/07/2016 RG 948-1/16, sospendendo "*l'esecutorietà della sentenza impugnata per l'importo eccedente la somma di €. 100.000,00*";
- con nota del 14/12/2016, la Banca Popolare di Bari comunicava l'avvenuta notifica dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari, con allegata nota di

accompagnamento a firma dell'avv., con la quale quest'ultimo limitava l'assegnazione precedentemente disposta dal Tribunale di Bari, all'importo omnicomprendivo di €. 100.000,00 come da ordinanza dell'11/07/2016 emessa dalla Corte d'Appello nel procedimento incardinato da questa Azienda;

- pertanto, il ricorrente risulta aver incassato, a titolo di sorte capitale, l'importo di €. 87.317,50, detratti gli oneri fiscali, mentre l'importo di €. 12.682,50 a titolo di spese legali, veniva distratto in favore dell'avv. di fiducia.

**Preso atto** che in data 11/06/2019 è stata emessa dalla Corte di Appello di Bari la sentenza n° 1562/2019, pubblicata il 12/06/2019, RG n° 948/2016, della Corte d'Appello di Bari - sezione lavoro - con la quale è stato accolto il ricorso della ASL BA, che in riforma della sentenza impugnata ha condannato questa amministrazione al pagamento in favore del dipendente della complessiva somma di €. 59.258,84= oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L. 724/1994, dalla maturazione al soddisfo.

**Quantificate** le differenze tra dare e avere, per differenze retributive, ovvero tra quanto liquidato in esecuzione del pignoramento pari ad €. 87.317,50= e quanto previsto nella sentenza della Corte di Appello n° 1562/2019 pari ad un totale di €. 69.542,63= di cui "€. 59.258,84= per sorte capitale", "€. 5.610,71= per interessi dal 01/04/2004 al 14/12/2016" ed "€. 4.673,03= per oneri a carico dipendente", il dipendente è debitore nei confronti della ASL BA della somma di €. 17.894,64= (di cui €. 17.774,92= per sorte capitale ed €. 119,72= per interessi);

**Rilevato** che il dipendente, con successivo ricorso RG n° 787/2019, presentato dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'applicazione dell'ACN del 23/03/2005 e successivi aggiornamenti, anche per il periodo successivo alla sentenza n° 3673/2015 resa dal Tribunale di Bari – sezione lavoro – e dunque dal 01/11/2013 e per l'avvenire, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento economico con la conseguente liquidazione delle differenze retributive a far data dal 01/11/2013 sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

**Vista** la sentenza n° 287/2022 del 03/02/2022 con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, così provvede: *"condanna, l'ASL BA al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate nel periodo dal 01/11/2013 al 31/07/2018 pari ad €. 112.503,67 (comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria) in conseguenza della mancata applicazione al proprio rapporto convenzionale della contrattazione collettiva di cui all'ACN del 23/03/2005 (e successivi rinnovi) per le altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) e ulteriori differenze retributive dal 01/08/2018 fino al 14/09/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*;

**Vista** la quantificazione operata dall'AGRU sul periodo dal 01/08/2018 al 14/09/2021 sulle differenze retributive, interessi e rivalutazione monetaria e premio di operosità pari ad €. 104.645,20= di cui "€. 25.177,23= per differenze retributive, €. 365,28= per interessi e rivalutazione monetaria ed €. 79.102,69= per premio di operosità per il periodo 01/04/2004 al 14/09/2021 in ragione della sentenza 1562/2019";

**Ritenuto**, pertanto, anche alla luce delle indicazioni/interlocuzioni con la SBL aziendale, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute, di dare esecuzione alle sentenze nn. 1562/2019 e 287/2022 e di dover corrispondere al dipendente la somma di €. 199.254,23= a titolo di conguaglio tra:

- il debito del dipendente nei confronti della ASL BA pari ad €. 17.894,64=;

- le differenze retributive dovute al dipendente per il periodo dal 01/11/2013 al 31/07/2018 pari ad €. 112.503,67= (comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria);
- le differenze retributive per il periodo dal 01/08/2018 al 14/09/2021 e il premio di operosità dal 01/04/2004 al 14/09/2021, pari a complessivi € 104.645,20;

**Vista** la nota prot. n° 63409 del 12/05/2022 trasmessa all'Avvocato T. N.R., anche a firma della SBL aziendale, finalizzata a definire congiuntamente i calcoli delle spettanze e tacitare ogni ulteriore pretesa economica o giuridica, con allegati i conteggi per la formale accettazione della somma da liquidarsi, pari ad €. 199.254,23= con relativa sottoscrizione da parte del dipendente;

**Vista** la nota Pec. del 16/05/22, prot. n° 68312 del 23/05/22, con la quale l'Avv. Toscano trasmetteva formale accettazione del ricorrente della somma da liquidarsi e rinuncia ad ogni altra richiesta o rivendicazione sul contenzioso *de quo*;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto delle sentenze nn. 1562/2019 e 287/2022 quest'ultima pronunciata in data 03 febbraio 2022, dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, mediante la corresponsione al dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) della somma di €. 199.254,23= a titolo di conguaglio tra il debito del dipendente nei confronti della ASL BA pari ad €. 17.894,64= e le differenze retributive per il periodo dal 01/11/2013 al 31/07/2018 (pari ad €. 112.503,67= comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria) e per il periodo dal 01/08/2018 al 14/09/2021 (pari ad €. 25.177,23= per differenze retributive, €. 365,28= per interessi e rivalutazione monetaria), oltre ad € 79.102,69= per premio di operosità per il periodo dal 01/04/2004 al 14/09/2021;
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €. **236.771,29=** (di cui €. 119.786,26= per sorte capitale, €. 365,28= per interessi, €. 79.102,69= per premio di operosità €. 27.335,22= oneri c/ente, €. 10.181,83= per IRAP) è così rilevato in Contabilità Generale:
  - conto 230.120.00110 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" su cui la Struttura Burocratico Legale ha provveduto ad accantonare, per sorte capitale €. 80.479,00 in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2019;
  - conto 764.110.00040 "Altri ricavi e proventi" la somma restante di quanto accantonato pari ad €. 156.292,29;
- d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
  - all'interessato per il tramite dell'Avv. to T. N.R.;
  - all'ufficio trattamento economico;
  - alla Struttura Legale ed alla AGRF per gli adempimenti di propria competenza.

Di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

"Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001".

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000110 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2019	80.479,00
76411000040 - Altri ricavi e proventi	2019	156.292,29

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220002113 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001059 DEL 25/05/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 23/05/2022 15:34
Dirigente PTA	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 23/05/2022 16:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 23/05/2022 17:16